

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 16 maggio 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 e 4

² L'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota di dazio zero ai sensi dell'ordinanza dell'8 marzo 2002² sul libero scambio, è autorizzata soltanto quando è stato pagato l'intero prezzo d'aggiudicazione.

⁴ L'importazione all'ADC o all'aliquota zero è autorizzata anche se, prima dell'importazione, è stata fornita all'Ufficio federale una garanzia bancaria o un'altra garanzia prevista dall'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006³ sulle finanze della Confederazione. La garanzia deve corrispondere al prezzo d'aggiudicazione.

Art. 26 cpv. 1 lett. b

¹ Nel traffico turistico l'importazione di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente è permessa per uso privato:

- b. all'aliquota forfetaria secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007⁴ sulle dogane, senza computo nel contingente, nelle quantità di cui all'allegato 6.

II

¹ Gli allegati 1 e 4 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

² L'allegato 6 è sostituito dalla versione qui annessa.

- 1 RS **916.01**
- 2 RS **632.421.0**
- 3 RS **611.01**
- 4 RS **631.011**

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.

² Il numero 14 dell'allegato 1 entra in vigore il 1° luglio 2008.

16 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 5)

Titolo e n. 1, 14 e 17

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all'obbligo di ottenere un permesso

1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per capo	Testo complementare
	<i>II</i>	
	(Fr.)	
	per capo:	
0101 9097	2250.00	
9098	900.00	

[I] *In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale*

14. Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi	Testo complementare
	<i>II</i>	
	(Fr.)	
...		
1101. 0043	85.00	PGI non necessario
0048	65.00	PGI non necessario
1102. 1049	65.00	PGI non necessario
2010	65.00	PGI non necessario
9011	65.00	PGI non necessario
9051	65.00	PGI non necessario
9061	65.00	PGI non necessario
1103. 1119	65.00	PGI non necessario
1199	65.00	PGI non necessario
1390	65.00	PGI non necessario
1919	65.00	PGI non necessario
1929	65.00	PGI non necessario
1939	65.00	PGI non necessario
1992	65.00	PGI non necessario
1999	65.00	PGI non necessario
2019	65.00	PGI non necessario
2029	65.00	PGI non necessario

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>1/1</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
1104.	2099 65.00	PGI non necessario
	1290 65.00	PGI non necessario
	1919 65.00	PGI non necessario
	1929 65.00	PGI non necessario
	1992 65.00	PGI non necessario
	1999 65.00	PGI non necessario
	2220 65.00	PGI non necessario
	2390 65.00	PGI non necessario
	2913 73.00	PGI non necessario
	2918 65.00	PGI non necessario
	2922 65.00	PGI non necessario
	2932 65.00	PGI non necessario
	2992 65.00	PGI non necessario
	2999 65.00	PGI non necessario
	3089 65.00	PGI non necessario
1107.	1012 65.00	PGI non necessario
	1092 65.00	PGI non necessario
	1093 65.00	PGI non necessario
	2012 65.00	PGI non necessario
	2092 65.00	PGI non necessario
	2093 65.00	PGI non necessario
	2099 65.00	PGI non necessario
...		

17. Disciplinamento del mercato: zucchero

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>1/1</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
1701.	1100 27.00	
	1200 27.00	
	9110 18.70	PGI non necessario
	9991 18.70	PGI non necessario
	9999 27.00	
1702.	3029 9.10	PGI non necessario
	3032 61.00	PGI non necessario
	3038 12.10	PGI non necessario
	3042 25.30	PGI non necessario
	3048 8.10	PGI non necessario
	4019 61.00	PGI non necessario
	4029 25.30	PGI non necessario
	9019 27.00	
	9022 13.30	
	9023 12.10	PGI non necessario
	9024 18.70	PGI non necessario
	9028 18.70	PGI non necessario
	9032 16.70	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi	Testo complementare
	<i>[1]</i>	(Fr.)
9033	7.30	
9034	10.00	PGI non necessario
9038	10.00	PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

Allegato 4
(art. 10)

N. 4 e 10

Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all'importazione di prodotti agricoli

4. Disciplinamento del mercato: latticini

Numero del contingente doganale <i>[I]</i>	Prodotto <i>[II]</i>	Voce di tariffa <i>[II]</i>	Contingente doganale (tonnellate) <i>[I]</i>
...			
07.5	«Contingente Fontal»	ex 0406. 9051 ex 9059	2 624 [7]
...			

[7] in equivalenti latte: 26 240 tonnellate

10. Disciplinamento del mercato: frutta fresca

Concerne soltanto il testo francese.

Allegato 6
(art. 26)

**Importazioni di merci nel traffico viaggiatori non computate
nel contingente doganale
Importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori**

Quantità giornaliera importata in chilogrammi lordi o litri, per persona

Prodotto	Quantitativo massimo
Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	comples- sivamente 0,5 kg
Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi; preparazioni di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca nonché di pollame di tutti i generi	comples- sivamente 3,5 kg
Burro e crema di latte	comples- sivamente 1,0 kg
Latte e altri prodotti a base di latte	comples- sivamente 5,0 kg
Uova di volatili, in guscio	2,5 kg
Fiori recisi, freschi	20,0 kg
Ortaggi, freschi o congelati	20,0 kg
Frutta fresca	20,0 kg
Prodotti a base di patate	comples- sivamente 2,5 kg
Cereali e prodotti della macinazione, ad eccezione del riso	20,0 kg
Uve per la torchiatura	20,0 kg
Succhi di mele, di pere e d'uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; sidro di mele o di pere	comples- sivamente 3,0 l
Vini naturali rossi e bianchi, importati da persone di età superiore ai 17 anni	comples- sivamente 20,0 l

